

# Gazzetta ufficiale

# C 309

## dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62° anno

13 settembre 2019

### Sommario

#### II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

##### Commissione europea

2019/C 309/01	Comunicazione della Commissione — Aggiornamento dei dati utilizzati per il calcolo delle somme forfettarie e delle penalità che la Commissione propone alla Corte di giustizia dell'Unione europea nell'ambito dei procedimenti d'infrazione .....	1
2019/C 309/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9315 — Chr. Hansen/Lonza/JV) <sup>(1)</sup> .....	4
2019/C 309/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9330 — Denso/Hirose) <sup>(1)</sup> ...	4
2019/C 309/04	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9487 — Charlesbank/GTCR/PPT) <sup>(1)</sup> .....	5
2019/C 309/05	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9493 — Triton/Aleris) <sup>(1)</sup> .....	5

#### IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

##### Consiglio

2019/C 309/06	Avviso all'attenzione delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2019/1405 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1403 del Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina .....	6
---------------	--	---

IT

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.

2019/C 309/07	Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina .....	7
---------------	--	---

**Commissione europea**

2019/C 309/08	Tassi di cambio dell'euro .....	8
---------------	---------------------------------	---

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2019/C 309/09	Regimi di identificazione elettronica notificati a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno .....	9
---------------	--	---

2019/C 309/10	Nota informativa della Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Modifica di oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea <sup>(1)</sup> .....	13
---------------	---	----

2019/C 309/11	Nota informativa della Commissione a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico <sup>(1)</sup> .....	14
---------------	--	----

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.

## II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI  
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE EUROPEA

**Comunicazione della Commissione — Aggiornamento dei dati utilizzati per il calcolo delle somme forfettarie e delle penalità che la Commissione propone alla Corte di giustizia dell'Unione europea nell'ambito dei procedimenti d'infrazione**

(2019/C 309/01)

**I. Introduzione**

La comunicazione della Commissione del 2005 sull'applicazione dell'articolo 228 del trattato CE <sup>(1)</sup> (ora articolo 260, paragrafi 1 e 2, del TFUE) stabilisce la base sulla quale la Commissione calcola l'importo delle sanzioni pecuniarie, sotto forma di somma forfettaria o di penalità, che chiede alla Corte di giustizia di applicare quando la adisce a norma dell'articolo 260, paragrafo 2, del TFUE nell'ambito dei procedimenti d'infrazione contro uno Stato membro.

In una successiva comunicazione del 2010 <sup>(2)</sup> sull'aggiornamento dei dati utilizzati per questo calcolo, la Commissione stabilisce che tali dati macroeconomici devono essere soggetti a una revisione annuale per tener conto dell'andamento dell'inflazione e del prodotto interno lordo («PIL»).

La comunicazione della Commissione del 2011 sull'applicazione dell'articolo 260, paragrafo 3, del TFUE <sup>(3)</sup> e la comunicazione della Commissione del 2017 «Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione» <sup>(4)</sup> sottolineano che per il calcolo delle sanzioni pecuniarie che la Commissione chiede alla Corte di giustizia di applicare a norma dell'articolo 260, paragrafo 3, del TFUE si applica lo stesso metodo stabilito nella comunicazione del 2005.

L'aggiornamento annuale fornito nella presente comunicazione si basa sull'andamento dell'inflazione e del PIL di ciascuno Stato membro <sup>(5)</sup>, che a sua volta riflette la capacità finanziaria dello Stato membro interessato. Le statistiche relative al tasso di inflazione e al PIL da utilizzare sono quelle stabilite due anni prima dell'aggiornamento («regola t-2») in quanto due anni costituiscono l'intervallo di tempo minimo necessario per disporre di dati macroeconomici relativamente stabili. Inoltre, a seguito della comunicazione del febbraio 2019 <sup>(6)</sup>, il peso istituzionale degli Stati membri, che in precedenza si basava sul numero dei voti di cui ciascuno Stato membro disponeva secondo le regole di ponderazione dei voti in seno al Consiglio, si basa attualmente sul numero dei seggi assegnati a ciascuno Stato membro per i propri rappresentanti al Parlamento europeo.

La presente comunicazione si basa quindi sui dati economici del 2017 relativi al PIL nominale e al deflatore del PIL <sup>(7)</sup> e sul numero dei seggi assegnati a uno Stato membro in seno al Parlamento europeo.

**II. Elementi da aggiornare**

I criteri economici da rivedere sono i seguenti:

- l'importo forfettario di base uniforme per il pagamento della penalità <sup>(8)</sup>, attualmente pari a 3 105 EUR al giorno, che va adeguato all'inflazione;

<sup>(1)</sup> SEC (2005) 1658 (GU C 126 del 7.6.2007, pag. 15).

<sup>(2)</sup> SEC (2010) 923/3. La comunicazione è stata aggiornata nel 2011 [SEC(2011) 1024 final], nel 2012 [C(2012) 6106 final], nel 2013 [C(2013) 8101 final], nel 2014 [C(2014) 6767 final], nel 2015 [C(2015) 5511 final], nel 2016 [C(2016) 5091 final], nel 2017 [C(2017) 8720 final] e nel 2018 [C(2018) 5851 final] per l'adeguamento annuale dei dati economici.

<sup>(3)</sup> GU C 12 del 15.1.2011, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU C 18 del 19.1.2017, pag. 10.

<sup>(5)</sup> Secondo le regole generali stabilite nelle comunicazioni del 2005 e del 2010.

<sup>(6)</sup> C (2019) 1396 final (GU C 70 del 25.2.2019, pag. 1).

<sup>(7)</sup> Il deflatore dei prezzi del PIL è utilizzato come misura dell'inflazione. Gli importi di base uniformi per le somme forfettarie e le penalità sono arrotondati al numero intero più vicino. Le somme forfettarie minime sono arrotondate al migliaio più vicino. Il fattore «n» è arrotondato al secondo decimale.

<sup>(8)</sup> L'importo forfettario di base uniforme per la penalità giornaliera è l'importo fisso di base al quale verranno applicati determinati coefficienti moltiplicatori. Per calcolare l'importo della penalità giornaliera si applicano il coefficiente di gravità, il coefficiente di durata dell'infrazione e il fattore speciale «n» dello Stato membro considerato.

- l'importo forfettario di base uniforme per il calcolo dell'importo giornaliero mirante alla fissazione della somma forfettaria <sup>(9)</sup>, attualmente pari a 1 035 EUR al giorno, che va adeguato all'inflazione;
- il fattore speciale «n» <sup>(10)</sup>, che va adeguato al PIL dello Stato membro interessato tenendo conto del numero dei seggi di cui lo Stato dispone in seno al Parlamento europeo; il fattore «n» è lo stesso per il calcolo sia della somma forfettaria che della penalità giornaliera;
- la somma forfettaria minima <sup>(11)</sup>, che va adeguata all'inflazione.

### III. Aggiornamenti

La Commissione applicherà i seguenti dati aggiornati per calcolare l'importo delle sanzioni pecuniarie, sotto forma di somma forfettaria o di penalità, al momento di adire la Corte di giustizia a norma dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del TFUE:

- 1) l'importo forfettario di base uniforme per il calcolo della penalità è fissato a 3 116 EUR;
- 2) l'importo forfettario di base uniforme per il calcolo dell'importo giornaliero mirante alla fissazione della somma forfettaria è fissato a 1 039 EUR;
- 3) il fattore speciale «n» e la somma forfettaria minima per ciascuno dei 28 Stati membri dell'UE sono i seguenti:

Stato membro	Fattore speciale «n»	Somma forfettaria minima (1 000 EUR)
Belgio	0,79	2 037
Bulgaria	0,24	619
Repubblica ceca	0,52	1 341
Danimarca	0,51	1 315
Germania	4,62	11 915
Estonia	0,10	258
Irlanda	0,47	1 212
Grecia	0,51	1 315
Spagna	2,07	5 338
Francia	3,39	8 743
Croazia	0,19	490

<sup>(9)</sup> Nel calcolo della somma forfettaria va applicato l'importo forfettario di base. Per quanto riguarda l'articolo 260, paragrafo 2, del TFUE, la somma forfettaria sarà determinata dalla moltiplicazione di un importo giornaliero (ottenuto moltiplicando l'importo forfettario di base uniforme per il coefficiente di gravità e moltiplicando questo risultato per il fattore speciale «n») per il numero di giorni di persistenza dell'infrazione calcolati a decorrere dal giorno della pronuncia della prima sentenza fino al giorno della regolarizzazione dell'infrazione o fino al giorno della pronuncia della sentenza a norma dell'articolo 260, paragrafo 2, del TFUE. Per quanto riguarda l'articolo 260, paragrafo 3, del TFUE, secondo il punto 28 della comunicazione della Commissione «Applicazione dell'articolo 260, paragrafo 3, del TFUE» [SEC(2010) 1371 final; GU C 12 del 15.1.2011, pag. 1], la somma forfettaria sarà determinata dalla moltiplicazione di un importo giornaliero (ottenuto moltiplicando l'importo forfettario di base uniforme per il coefficiente di gravità e moltiplicando questo risultato per il fattore speciale «n») per il numero di giorni calcolati a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di recepimento fissato nella direttiva fino al giorno della regolarizzazione dell'infrazione o fino al giorno della pronuncia della sentenza a norma dell'articolo 258 e dell'articolo 260, paragrafo 3, del TFUE. La somma forfettaria calcolata sulla base dell'importo giornaliero dovrebbe applicarsi quando il risultato del calcolo di cui sopra è superiore alla somma forfettaria minima.

<sup>(10)</sup> Il fattore speciale «n» tiene conto della capacità finanziaria dello Stato membro in questione (prodotto interno lordo, PIL) e del numero dei seggi di cui esso dispone in seno al Parlamento europeo.

<sup>(11)</sup> La somma forfettaria minima è determinata per ogni Stato membro in funzione del fattore speciale «n» e viene proposta alla Corte quando essa risulta superiore alla somma forfettaria giornaliera cumulata.

Stato membro	Fattore speciale «n»	Somma forfettaria minima (1 000 EUR)
Italia	2,92	7 530
Cipro	0,09	232
Lettonia	0,12	309
Lituania	0,18	464
Lussemburgo	0,15	387
Ungheria	0,42	1 083
Malta	0,07	181
Paesi Bassi	1,14	2 940
Austria	0,67	1 728
Polonia	1,27	3 275
Portogallo	0,53	1 367
Romania	0,64	1 651
Slovenia	0,15	387
Slovacchia	0,27	696
Finlandia	0,44	1 135
Svezia	0,80	2 063
Regno Unito	3,40	8 768

La Commissione applicherà i dati aggiornati alle decisioni di adire la Corte di giustizia a norma dell'articolo 260 del TFUE a partire dalla data di adozione della presente comunicazione. Come già indicato al punto 3 della comunicazione del febbraio 2019, la Commissione adeguerà le cifre di cui sopra quando il recesso del Regno Unito dall'Unione europea avrà acquisito efficacia giuridica.

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso M.9315 — Chr. Hansen/Lonza/JV)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2019/C 309/02)

Il 16 luglio 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32019M9315. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

---

<sup>(1)</sup> GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso M.9330 — Denso/Hirose)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2019/C 309/03)

Il 20 agosto 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32019M9330. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

---

<sup>(1)</sup> GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso M.9487 — Charlesbank/GTCR/PPT)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2019/C 309/04)

Il 4 settembre 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32019M9487. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

---

<sup>(1)</sup> GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso M.9493 — Triton/Aleris)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2019/C 309/05)

Il 5 settembre 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32019M9493. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

---

<sup>(1)</sup> GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

## IV

*(Informazioni)*

## INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## CONSIGLIO

**Avviso all'attenzione delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2019/1405 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1403 del Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina**

(2019/C 309/06)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone e delle entità che figurano nell'allegato della decisione 2014/145/PESC del Consiglio <sup>(1)</sup>, modificata dalla decisione (PESC) 2019/1405 del Consiglio <sup>(2)</sup>, e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio <sup>(3)</sup>, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1403 del Consiglio <sup>(4)</sup>, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

Il Consiglio dell'Unione europea, dopo aver riesaminato l'elenco delle persone ed entità designate nei summenzionati allegati, ha stabilito che le misure restrittive contemplate dalla decisione 2014/145/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio debbano continuare ad applicarsi a tali persone ed entità.

Si richiama l'attenzione delle persone e delle entità interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 del regolamento).

Le persone e le entità interessate possono presentare al Consiglio, entro il 2 novembre 2019, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea  
Segretariato generale  
RELEX.1.C  
Rue de la Loi/Wetstraat 175  
1048 Bruxelles/Brussel  
BELGIO

e-mail: [sanctions@consilium.europa.eu](mailto:sanctions@consilium.europa.eu)

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone ed entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

---

<sup>(1)</sup> GUL 78 del 17.3.2014, pag. 16.

<sup>(2)</sup> GUL 236 del 13.9.2019, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GUL 78 del 17.3.2014, pag. 6.

<sup>(4)</sup> GUL 236 del 13.9.2019, pag. 1.

**Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina**

(2019/C 309/07)

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.

Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione 2014/145/PESC del Consiglio <sup>(2)</sup>, modificata dalla decisione (PESC) 2019/1405 del Consiglio <sup>(3)</sup>, e il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio <sup>(4)</sup>, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1403 del Consiglio <sup>(5)</sup>.

Il responsabile del trattamento dei dati è l'unità RELEX.1.C della direzione generale Affari esteri, allargamento e protezione civile (RELEX) del segretariato generale del Consiglio (SGC), che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea  
Segretariato generale  
RELEX.1.C  
Rue de la Loi/Wetstraat 175  
1048 Bruxelles/Brussel  
BELGIO

e-mail: [sanctions@consilium.europa.eu](mailto:sanctions@consilium.europa.eu)

Il responsabile della protezione dei dati dell'SGC può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica:

Responsabile della protezione dei dati  
[data.protection@consilium.europa.eu](mailto:data.protection@consilium.europa.eu)

Il trattamento è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione 2014/145/PESC, modificata dalla decisione (PESC) 2019/1405 del Consiglio, e del regolamento (UE) n. 269/2014, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1403.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento negli elenchi fissati nella decisione 2014/145/PESC e nel regolamento (UE) n. 269/2014.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, le richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati, quali i diritti di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, riceveranno risposta in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone soggette alle misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre un reclamo al garante europeo della protezione dei dati in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 ([edps@edps.europa.eu](mailto:edps@edps.europa.eu)).

---

<sup>(1)</sup> GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

<sup>(2)</sup> GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU L 236 del 13.9.2019, pag. 17.

<sup>(4)</sup> GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6.

<sup>(5)</sup> GU L 236 del 13.9.2019, pag. 1.

## COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro <sup>(1)</sup>

12 settembre 2019

(2019/C 309/08)

## 1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,0963	CAD	dollari canadesi	1,4468
JPY	yen giapponesi	118,14	HKD	dollari di Hong Kong	8,5826
DKK	corone danesi	7,4622	NZD	dollari neozelandesi	1,7032
GBP	sterline inglesi	0,88920	SGD	dollari di Singapore	1,5091
SEK	corone svedesi	10,6315	KRW	won sudcoreani	1 296,86
CHF	franchi svizzeri	1,0892	ZAR	rand sudafricani	15,9936
ISK	corone islandesi	138,30	CNY	renminbi Yuan cinese	7,7702
NOK	corone norvegesi	9,8543	HRK	kuna croata	7,3928
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	15 310,38
CZK	corone ceche	25,824	MYR	ringgit malese	4,5664
HUF	fiorini ungheresi	330,93	PHP	peso filippino	56,912
PLN	zloty polacchi	4,3304	RUB	rublo russo	71,2200
RON	leu rumeni	4,7348	THB	baht thailandese	33,334
TRY	lire turche	6,2075	BRL	real brasiliano	4,4402
AUD	dollari australiani	1,5943	MXN	peso messicano	21,2945
			INR	rupia indiana	77,9980

<sup>(1)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

## INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

**Regimi di identificazione elettronica notificati a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno <sup>(1)</sup>**

(2019/C 309/09)

Titolo del regime	Mezzi di identificazione elettronica nell'ambito del regime notificato	Stato membro notificante	Livello di garanzia	Autorità responsabile del regime	Data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
Regime tedesco di identificazione elettronica basato sul controllo dell'accesso esteso	Carta d'identità nazionale Permesso di soggiorno elettronico	Repubblica federale di Germania	Elevato	Ministero federale dell'Interno Alt-Moabit 140 10557 Berlino DGI2@bmi.bund.de +49 30186810	26.9.2017
SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale	Mezzi di identificazione elettronica SPID forniti da: — Aruba PEC SpA. — Namirial SpA. — InfoCert SpA. — In.Te.S.A. SpA. — Poste Italiane SpA. — Register SpA. — Sielte SpA. — Telecom Italia Trust Technologies S.r.l.	Italia	Elevato Significativo Basso	AGID - Agenzia per l'Italia digitale Italia Via Liszt 21 00144 Roma eidas-spida@agid.gov.it +39 0685264407	10.9.2018
	— Lepida SpA.				13.9.2019

<sup>(1)</sup> GUL 257 del 28.8.2014, pag. 73.

Titolo del regime	Mezzi di identificazione elettronica nell'ambito del regime notificato	Stato membro notificante	Livello di garanzia	Autorità responsabile del regime	Data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
Sistema nazionale di identificazione e autenticazione (NIAS)	Carta d'identità personale (eOI)	Repubblica di Croazia	Elevato	Ministero della pubblica amministrazione, Repubblica di Croazia Maksimirska 63 10000 Zagabria e-gradjani@uprava.hr	7.11.2018
Regime di eID estone: Carta d'identità Regime di eID estone: Carta RP Regime di eID estone: Digi-ID Regime di eID estone: Digi-ID residenza digitale Regime di eID estone: Digi-ID Regime di eID estone: Digi-ID residenza digitale Regime di eID estone: Mobiil-ID Regime di eID estone: Carta d'identità diplomatica	— Carta d'identità — Carta RP — Digi-ID — Digi-ID residenza digitale — Mobiil-ID — Carta d'identità diplomatica	Repubblica di Estonia	Elevato	Polizia di Stato e guardia di frontiera Pärnu mnt 139 15060 Tallinn eid@politsei.ee +372 6123000	7.11.2018
Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe)	Carta d'identità spagnola (DNIe)	Regno di Spagna	Elevato	Ministero dell'Interno - Regno di Spagna C/Julían González Segador, s/n 28043 Madrid divisiondedocumentacion@policia.es	7.11.2018

Titolo del regime	Mezzi di identificazione elettronica nell'ambito del regime notificato	Stato membro notificante	Livello di garanzia	Autorità responsabile del regime	Data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
Carta nazionale d'identità del Lussemburgo (carta d'identità elettronica)	Carta d'identità elettronica del Lussemburgo	Granducato di Lussemburgo	Elevato	Ministero dell'Interno BP 10 L-2010 Lussemburgo minint@mi.etat.lu secretariat@ctie.etat.lu +352 24784600	7.11.2018
Regime di eID belga FAS/Carte d'identità elettroniche	Carta d'identità elettronica per cittadini belgi  Carta d'identità elettronica per stranieri	Regno del Belgio	Elevato	Service public fédéral Stratégie et Appui (BOSA)/direction générale Transformation digitale Simon Bolivarlaan 30 1000 Bruxelles eidas@bosa.fgov.be	27.12.2018
Cartão de Cidadão (CC)	Carta d'identità nazionale portoghese (eID)	Repubblica portoghese	Elevato	AMA – Agenzia per la modernizzazione amministrativa Rua Abranches Ferrão n.º 10, 3º 1600 - 001 Lisbona ama@ama.pt +351 217231200	28.2.2019
GOV.UK Verify	Mezzi di identificazione elettronica GOV.UK Verify forniti da:  — Barclays — Experian — Post Office — SecureIdentity — Digidentity	Regno Unito	Significativo  Basso	Government Digital Service The White Chapel Building 10 Whitechapel High St Londra E1 8QS eidas-support@digital.cabinet-office.gov.uk +44 78585008654	2.5.2019
Carta di identità elettronica italiana basata sulla carta di identità nazionale (CIE)	Carta di identità Elettronica (CIE)	Italia	Elevato	Ministero dell'Interno Piazza del Viminale 1 00184 Roma segreteria.servizidemografici@interno.it +39 0646527751	13.9.2019
Regime di identificazione nazionale della Repubblica ceca	Carta d'identità elettronica ceca	Repubblica ceca	Elevato	Ministero dell'Interno della Repubblica ceca Nad Štolou 936/3 P. O. BOX 21 170 34 Praga 7 eidas@mvcrcz	13.9.2019

Titolo del regime	Mezzi di identificazione elettronica nell'ambito del regime notificato	Stato membro notificante	Livello di garanzia	Autorità responsabile del regime	Data di pubblicazione nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>
Quadro fiduciario dei Paesi Bassi per l'identificazione elettronica (Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten)	Mezzi rilasciati nell'ambito di eHerkenning (per le imprese)	Regno dei Paesi Bassi	Elevato Significativo	Ministero dell'Interno e delle relazioni del Regno - Logius Postbus 96810 2509 JE L'Aja info@eherkenning.nl	13.9.2019

**Nota informativa della Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità**

**Modifica di oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 309/10)

Stato membro	Regno Unito
Rotta interessata	Tingwall/Sumburgh – Fair Isle Tingwall – Foula
Data iniziale di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico	30 dicembre 1997
Data di entrata in vigore delle modifiche	1° aprile 2020
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata all'onere di servizio pubblico	ZetTrans 6 North Ness Business Park Lerwick Shetland ZE1 0LZ Scozia  Telefono: +44 (0)1595744868  Indirizzo e-mail: <a href="mailto:zettrans@shetland.gov.uk">zettrans@shetland.gov.uk</a> Sito web: <a href="http://www.zettrans.org.uk">www.zettrans.org.uk</a>

**Nota informativa della Commissione a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità**

**Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 309/11)

Stato membro	Regno Unito
Rotta interessata	Tingwall/ Sumburgh – Fair Isle Tingwall – Foula
Periodo di validità del contratto	Contratto dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2024
Termine ultimo per la presentazione delle richieste e delle offerte	9 dicembre 2019
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara d'appalto e all'onere di servizio pubblico	ZetTrans 6 North Ness Business Park Lerwick Shetland ZE1 0LZ Scozia  Telefono: +44 01595744868 Indirizzo e-mail: zettrans@shetland.gov.uk Sito web: www.zettrans.org.uk







ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea**  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

**IT**